



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica di PROSECUZIONE del 23 MARZO 2012 Deliberazione n. 65

OGGETTO:

Giudizio "Avena Santo c/ Provincia". Sentenza n.143/11 del Tribunale di Barcellona P.G.. Riconoscimento della somma di €.69.356,66 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno ^{DODICI} VENTITRE del mese di MARZO nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe		X
18) GALATI Rando Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARELLO Antonino		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo	X	
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

8 15

Totale n.

20 24

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AVV. ANNA MARIA TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento
U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali e Scolastiche
U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n. 143/11 il Tribunale di Barcellona P.G. - decidendo il giudizio promosso da Avena Santo - ha condannato questo Ente al risarcimento dei danni in favore dell'attore oltre interessi e spese giudiziali;

CONSIDERATO che, in dipendenza della sentenza n.143/11, è dovuto il pagamento della complessiva somma di €.69.356,66 secondo il seguente schema:

€. 64.018,00 sorte capitale
€. 14.301,93 interessi dal 26/10/01 all'1/9/11
€. 286,46 interessi legali dal 2/9/11 al 30/11/11
€. 535,00 spese comprensive di CTU
€. 1.136,00 competenze
€. 2.950,00 onorari
€. 510,75 spese gen.li 12,50%
€. 183,87 CPA 4% su €.4.596,75
€. 12,41 marche
€. 10,63 not. Sent.
€. 83.945,05 totale

CHE con fax del 14/11/11, l'Avv. Rosaria Munafò comunica che il suo assistito, sulla base dei conteggi effettuati, accetta il pagamento di €.69.356,66 onnicomprensivi di cui €.64.553,00 per sorte capitale e €. 4.803,66 per spese legali (esclusi interessi);

CONSIDERATO che la predetta somma di €.69.356,66 deve essere riconosciuta come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

CONSIDERATO che con nota prot. n.1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di €.69.356,66= derivante dalla sentenza n.143/11 del Tribunale di Barcellona P.G., può trovare copertura finanziaria: in quanto a €.7.255,96 dal residuo dell'impegno assunto con determinazione n.117/05, alla voce "Signor Michele+1 (impegno successivo n.10532 del 1/1/2009), resosi disponibile poiché i Sigg. Signer sono stati soddisfatti con ricorso a pignoramento, poi regolarizzato con prelievo da altro capitolo e, in quanto a €.62.100,70, dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n.117/05 alla voce "Costanzo F.Ili S.p.A. (impegno successivo n.10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.Ili Costanzo è già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n.22 del 31/03/2008;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.143/11 del Tribunale di Barcellona P.G. che ha definito il giudizio promosso da Avena Santo;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di €.69.356,66=;


DARE ATTO che detto importo può trovare copertura finanziaria: in quanto a €.7.255,96 dal residuo dell'impegno assunto con determinazione n.117/05, alla voce "Signer Michele+1 (impegno successivo n.10532 del 1/1/2009), resosi disponibile poiché i Sigg. Signer sono stati soddisfatti con ricorso a pignoramento, poi regolarizzato con prelievo da altro capitolo e, in quanto a €.62.100,70, dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n.117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.p.A. (impegno successivo n.10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo è già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n.22 del 31/03/2008;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Copia sentenza n. 143/11;
2. nota Avv. Rosaria Munafò del 14/11/11.

IL Responsabile dell'U.O.



IL Dirigente



L'Assessore al Contenzioso

IL Presidente



Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 126 dell'O.d.G. avente per oggetto: Giudizio "Avena Santo c/Provincia". Sentenza n. 143/11 del Tribunale di Barcellona P.G.. Riconoscimento della somma di € 69.356,66 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. A) del D. Lgs. N. 267/2000".

Trattasi di una causa per un sinistro stradale, dà lettura dei nominativi dei legali, Alessandro Lo Giusto, Tiziana Brancato, Rosario Munafò. Viene letto il dettaglio dell'importo totale che gravato delle spese è pari a € 83.945,00.

Dà lettura dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole dei Revisori dei Conti.

I Consiglieri F. Andaloro, A. Previti e A. Summa confermano le dichiarazioni rese nella precedente delibera che di seguito si trascrivono:

Il Consigliere F. Andaloro dichiara il proprio voto contrario a tutte le proposte di deliberazioni che hanno come oggetto debiti fuori bilancio in quanto, a parer suo, una Amministrazione diligente deve evitare, a priori, la creazione di debiti fuori bilancio, pertanto, chiede che la sua dichiarazione venga riportata per tutte le votazioni a seguire.

Interviene il **Consigliere G. Previti** per dichiarare di non condividere la scelta di prelevare, con un'unica votazione, i punti relativi ai debiti fuori bilancio, anche perché in una diversa occasione, quando la collega Danzino chiese il prelievo contemporaneo di due mozioni l'Aula non accolse la proposta sollevando non pochi cavilli.

Inoltre, dichiara il voto di astensione del Gruppo M.P.A. per l'approvazione dei debiti fuori bilancio non ancora regolarizzati, in quanto, ritiene inammissibili le lungaggine della burocrazia tendenti a non pagare subito per poi pagare di più.

Il Consigliere A. Summa dichiara il voto favorevole del Gruppo UDC, però, invita il Dirigente al ramo a valutare l'opportunità delle transazioni in caso di sinistri al fine di evitare, per debiti irrisori, parcelle di avvocati alquanto esose.

Inoltre, pone l'attenzione sulla responsabilità civile dei soggetti che hanno creato il danno erariale.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori i Consiglieri R. Danzino, S. Mazzeo e M. Palermo pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, la proposta iscritta al punto n. 126 dell'O.d.G..

Entrano in Aula i Consiglieri: A. Scimone, G. Saya e A. Calabrò.

Si allontanano i Consiglieri: S. Coppolino, B. Gugliotta, L. Gullo, R. Sidoti e F.

Italiano (Presenti n.18)

La votazione registra il seguente esito:

Presenti n.18

Votanti n. 18

Favorevoli n. 13

Astenuti n.4 (R. Danzino, A. Previti, A. Scimone e A. Calabrò)

Contrari n. 1

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 17 NOV. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 31 GEN. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art.55, 5° comma della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore Spesa.

Addì 31 GEN. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI PARERI

VISTO: PRES. NOTA

MESSINA, 28/11/11

IL FUNZIONARIO
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Consigliere anziano

F. to DOT. ENRICO BIVONA

Il Segretario Generale

F. to AVV. ANNA MARIATRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 01 APR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 30 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

F. to

15/04/12
AS. Tripodo

avv. ROSARIA MUNAFÒ

1° DIP. - LEGALE

COPIA

Con. 437/2011
R.G. 336/2002
Rep. 308/2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
09 NOV 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D. IN



REPUBBLICA ITALIANA

1° DIPARTIMENTO - U.D. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Assunta Cardamone, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 336 del Registro Generale Contenzioso 2002

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
10/11/2011
Protocollo n°0037612/11

TRA

AVENA SANTO, nato a Messina l'8.8.1938 e residente in Milazzo, via Marsala 32 ed elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy 88, presso lo studio dell'avv. Rosaria Munafò, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

attore

E

PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via S. Vito, 53, nello studio dell'avv. Alessandro Lo Giusto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

convenuto

E

AIELLO PAOLA, nata Bagheria il 10.4.1938 e residente in Barcellona P.G., via Roma n. 257, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Spagnolo n. 30, presso e nello studio dell'avv. Tiziana Brancato che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

terzo chiamato in causa

avente per OGGETTO: risarcimento danni;

Conclusioni sintetiche delle parti: le parti hanno insistito in tutte le richieste svolte in atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2002, l'attore chiamava in giudizio la Provincia Regionale di Messina esponendo quanto segue. In data 26.10.2001 l'attore alla guida

3982/06

della sua bicicletta percorreva la strada provinciale Via Spinesante con direzione PA-ME, quando dopo avere superato il centro vacanze "Cantoni", a causa di una profonda buca presente sulla sede stradale, non visibile, né segnalata, rovinava pesantemente in terra, riportando gravi lesioni e contusioni. Tutto ciò premesso, ritenuto che la responsabilità dei danni subiti fosse addebitabile alla Provincia convenuta, tenuta, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., al controllo ed alla manutenzione della strada sulla quale si era verificato l'incidente, chiedeva a questo Giudice di condannare la Provincia convenuta al pagamento in suo favore della somma da determinarsi in corso di causa a titolo di danno da inabilità e danni permanenti conseguenti al sinistro.

Si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina la quale in via preliminare eccepiva la nullità della domanda per sua indeterminatezza; nel merito eccepiva che il sinistro per cui è causa era addebitabile allo stato in cui si era venuta a trovare la strada in seguito ai lavori di messa in opera di condotta fognaria che tale Aiello Paola aveva realizzato sul tratto di strada in questione dietro autorizzazione della stessa provincia e con assunzione di responsabilità per eventuali incidenti derivanti dai lavori o dai materiali depositati; per tali motivi chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Aiello Paola.

Integrato il contraddittorio nei confronti di Aiello Paola, questa si costituiva in giudizio eccependo la nullità della chiamata in causa e chiedendo il rigetto della domanda. Il giudice disponeva l'integrazione dell'atto di citazione, ritenuto nullo, e l'attore specificava che: il sinistro si era verificato sulla via Spinesante, in direzione PA-ME, dopo avere superato da circa 200 metri il Centro Vacanze "Cantoni"; in seguito alla caduta egli era stato trasportato all'ospedale di Barcellona P.G., dove gli era stata riscontrata una frattura del corpo D7 E D8 riduzione spazio discale L5 L6, fratture seconda costa destra, diastasi dell'articolazione acromin-claveale ed affossamento della corticale a livello del trochite omerale destro, così come descritto nel referto e nella relazione di consulenza medica allegata in atti; in seguito veniva disposto il trasferimento presso l'ospedale di s. Agata Militello per motivi di competenza specialistica e subito all'ospedale di Milazzo; chiedeva quindi il risarcimento relativo "ai danni da inabilità (temporanea, assoluta e relativa) e ai danni permanenti conseguenti, nella somma di € 25.822,80".

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti e disposta CTU.

All'udienza del 21 dicembre 2010, precisate le conclusioni, il giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, le domande avanzate da Avena Santo sono fondate e vanno, pertanto, accolte.

Si deve premettere che parte attrice ha dedotto la colpa esclusiva della Provincia Regionale di Messina nella causazione del sinistro in esame per la cattiva manutenzione del manto stradale nel punto dove si era verificato l'incidente. Alla luce delle doglianze di parte attrice la fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ai sensi dall'art. 2051 c.c.

La previsione dell'art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima di cui si ha la custodia o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni (Cass. civ. 20.05.1998 n. 5031; Cass. civ. 16.02.2001 n. 2331). Occorre cioè accertare la sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa intrinsecamente pericolosa o suscettibile di diventare tale in forza di altri fattori causali ed il danno, mentre la responsabilità viene meno solo quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito", comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato quando costituisca causa esclusiva del danno. Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai dominante, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, addossando la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e consistendo il caso fortuito in quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass., Sezioni Unite, 11.11.1991 n. 12019).

Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. può trovare applicazione anche in tema danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.

Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157; Cass., 20 novembre 2009 n. 24529 secondo cui "In tema di sinistro occorso in una strada provinciale, una volta accertato che l'incidente è dipeso da un'anomalia dell'asse viario, l'Ente può liberarsi dall'onere risarcitorio provando il caso fortuito, che può consistere in un'alterazione improvvisa dello stato dei luoghi, oltre che da una situazione di pericolo creata dallo stesso utente - ipotesi che nella specie non ricorrono. Mentre la responsabilità dell'ente ben si configura se la situazione di pericolo che determina l'incidente è connaturata alla struttura o alle pertinenze della strada, al di là delle dimensioni").

Sulla base di tali premesse può affermarsi che, nella fattispecie in esame, sussistono i presupposti della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.

Le risultanze dell'istruttoria consentono infatti di ritenere accertata la presenza della situazione di pericolo costituita dal dissesto del manto stradale in esame e dalla presenza di una buca sullo stesso; così come può ritenersi provata l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e la cosa, che sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa (Cass. 6407/87; Cass. 7062/2005).

Segnatamente, la dinamica del sinistro, come descritta dall'attore, risulta comprovata dalle risultanze dell'istruttoria espletata ed, in primo luogo, dalla testimonianza di Giuseppe Grosso, il quale ha riferito di aver assistito alla caduta dell'attore in quanto si trovava anche lui in bicicletta, dietro l'Avena. In particolare questi ha dichiarato che l'Avena, avendo perso il controllo della bicicletta a causa di una buca larga e profonda cadeva per terra rovinosamente sbattendo la testa in modo violento tanto che si verificò la rottura del casco da lui indossato, avendo lui effettuato una semicapriola in avanti. Ha specificato che all'epoca dei fatti sulla strada in questione erano presenti altre buche più avanti, oltre a quella di cui si discute, della stessa dimensione e profondità. La descrizione dei luoghi coincide perfettamente con le foto in atti che raffigurano un tratto di strada dissestato sul lato sinistro in prossimità della linea bianca.

La suddetta deposizione, accurata e precisa appare, d'altronde, pienamente affidabile, non risultando che vi fossero ragioni per un'esposizione dei fatti non veridica. La stessa peraltro trova conferma nelle dichiarazioni rese dall'altro teste, Mignano Mario, il quale ha dichiarato di essere stato presente al momento dell'incidente in quanto si trovava anche lui con la bicicletta da corsa dietro l'Avena; ha precisato che loro camminavano sulla destra dei limiti di carreggiata, che la buca invadeva la striscia bianca continua che delimita la carreggiata e che ha visto l'Avena cadere facendo una capriola in avanti. Ha dichiarato che "la strada faceva pietà".

La descrizione dei luoghi fornita dai testi coincide perfettamente con le foto in atti che raffigurano un tratto di strada dissestato sul lato sinistro in prossimità della linea bianca.

Accertata la sussistenza della situazione di pericolo costituita dal dissesto del manto stradale in esame e dalla presenza di una buca sullo stesso (così come chiaramente illustrato nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice) e la sussistenza del nesso di causalità tra la particolare condizione della strada statale, obiettivamente pericolosa per la presenza di una buca non segnalata e la caduta di Avena Santo che si trovava a bordo della sua bicicletta, non può dubitarsi, in assenza di elementi di prova di senso contrario, che su tale strada la convenuta Provincia, in qualità di ente proprietario, era in grado di esercitare un effettivo controllo ed una concreta vigilanza.

Può, pertanto, affermarsi la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'amministrazione convenuta per la verifica del sinistro in esame.

Deve, infatti, escludersi che la responsabilità della Provincia Regionale di Messina (presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c.) sia venuta meno per l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale. La convenuta non ha, infatti, in alcun modo fornito la prova del c.d. "caso fortuito", né la prova di una condotta colposa della stessa vittima.

La Provincia convenuta ha chiamato in causa Aiello Paola sostenendo che il sinistro per cui è causa sarebbe addebitabile allo stato in cui si era venuta a trovare la strada in seguito ai lavori di messa in opera di condotta fognaria che questa aveva realizzato sul tratto di strada in questione dietro autorizzazione della stessa provincia e con assunzione di responsabilità per eventuali incidenti verificatisi in conseguenza dei lavori o dei materiali depositati; per tali motivi, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio e la condanna della Aiello al risarcimento dei danni in favore dell'attore.

L'Aiello ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo e la nullità della procura. L'eccezione di nullità della chiamata in causa del terzo è infondata in quanto l'atto di chiamata in causa si presenta completo e tale quindi da consentire la piena conoscenza da parte del terzo del *petitum* e della *causa petendi*; infondata è altresì l'eccezione di nullità della procura rilasciata dal rappresentante della Provincia in quanto la deliberazione con cui è stato conferito l'incarico al procuratore è stata prodotta in giudizio.

Venendo all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla Provincia, al riguardo occorre innanzitutto precisare che la detta eccezione non può dirsi propriamente attinente alla legittimazione passiva; ed invero la Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sull'effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla "legitimatio ad causam", ma al merito della controversia (Cass. 26 settembre 2006, n. 20819).

Ciò chiarito, l'eccezione deve ritenersi infondata, così come la domanda proposta dalla Provincia Regionale di Messina nei confronti di Aiello Paola.

La tesi della Provincia Regionale di Messina si fonda sulla relazione del 27.5.2002 dell'Ufficio Tecnico competente, raccolta dall'Ufficio Legale della Provincia di Messina, allegata in atti, in cui si rileva che al tempo della relazione il tratto di strada si presentava "percorribile in buona sicurezza per il rifacimento del manto stradale" e che "pur non essendo espressamente specificato nell'istanza, si presume che il sinistro sia avvenuto dove attualmente persiste l'unico punto parzialmente dissestato, ovvero in presenza di un taglio trasversale effettuato da privato, e non perfettamente ripristinato".

Orbene, gli accertamenti di tale relazione hanno contenuto meramente presuntivo ("si presume che il sinistro si avvenuto dove attualmente persiste l'unico punto parzialmente dissestato") ed in ogni caso descrivono lo stato dei luoghi con riferimento all'epoca di redazione della relazione stessa, che è di sette mesi dopo la data dell'incidente. Quanto descritto nella

relazione con riferimento al buono stato del manto stradale ed all'imputabilità del sinistro alla presenza di un taglio trasversale effettuato da privato, e non perfettamente ripristinato, non trova peraltro conferma nella descrizione dei luoghi e della dinamica del sinistro fatta dai testimoni che hanno assistito all'accaduto, i quali hanno riferito della presenza di una buca larga e profonda che invadeva la striscia bianca continua che delimitava la carreggiata e nella quale sarebbe finito l'Avena perdendo il controllo della bicicletta. I testi hanno altresì specificato che all'epoca dei fatti sulla strada in questione erano presenti altre buche più avanti, oltre a quella di cui si discute, della stessa dimensione e profondità, così descrivendo lo stato dei luoghi raffigurato nelle foto prodotte da parte attrice.

La tesi della provincia circa la responsabilità della Aiello risulta quindi smentita dalle risultanze probatorie in quanto le testimonianze e le foto in atti attribuiscono la causa del sinistro alla presenza di una grossa buca sul manto stradale piuttosto che alla presenza di presenza di un taglio trasversale. Deve ritenersi che all'epoca della relazione il taglio trasversale risultasse "*l'unico punto parzialmente dissestato*" in quanto probabilmente il manto stradale medio tempore è stato ripristinato, come dà atto lo stesso tecnico che ha redatto la relazione laddove precisa che il tratto di strada interessato dal sinistro si presentava "*percorribile in buona sicurezza per il rifacimento del manto stradale*".

Adeguatamente provato appare, poi, il nesso di causalità tra l'evento di danno e le lesioni subite dall'Avena, in considerazione del fatto che esse sono del tutto compatibili con la dinamica del sinistro e si sono manifestate subito dopo l'evento, come risulta dalla documentazione medica prodotta e come accertato dallo stesso CTU.

Subito dopo l'incidente, infatti, l'Avena è stato condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Barcellona P.G., dove gli è stato diagnosticato "frattura del corso cerebrale di D7e D8,m frattura della II costa emitorace destro. Diastasi acromion claveare da lussazione. Contusione escoriata gamba destra; contusione con affossamento della corticale del trachite omerale destro. Prognosi di gg. 30".

Il nominato C.T.U., prof. Carmelo Miano, ha riferito, nella sua relazione depositata il 19.05.2008, sulla base della documentazione medica prodotta e della visita clinica dallo stesso effettuata, che le lesioni subite da Avena Santo a seguito del patito incidente, hanno lasciato

postumi invalidanti valutati dal C.T.U., ai fini del danno biologico, nella misura del 19 % di invalidità.

L'Avena ha, inoltre, patito, alla luce degli accertamenti compiuti dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 85 cui ha fatto seguito un ulteriore periodo di incapacità temporanea parziale della durata di gg. 40 al 65 %, di giorni 65 al 40%.

Ritiene questo Giudice che le conclusioni del C.T.U., adeguatamente motivate ed esenti da censure, possono condividersi, sia in ordine alla eziologia delle lesioni riscontrate, atteso che esse risultano compatibili con le modalità del sinistro e con la certificazione medica relativa alle prime cure prestate ad Avena Santo, sia in ordine alla quantificazione della conseguente inabilità, rispondente alle barèmes più comunemente applicate.

I postumi invalidanti riscontrati sulla persona dell'Avena costituiscono danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute. Il danno non patrimoniale è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972; Cass., Sez. U, 16 febbraio 2009 n. 3677). La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Si ritiene pertanto di fare ricorso, come base di calcolo, a parametri predeterminati e standardizzati dati dalla media dei precedenti giudiziari operando una personalizzazione ove il caso presenti delle specificità; i suddetti parametri predeterminati e standardizzati in questo caso coincidono con le c.d. tabelle milanesi da molti anni in uso in questo Tribunale per il calcolo della invalidità temporanea e permanente che non configurano microinvalidità.

Pertanto va liquidata a Avena Santo per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale, la somma di € 12.467,00 (così determinata: $85 \times 91,00 = 7.735,00$; $40 \times 91,00$ al 65% = 2.366,00; $65 \times 91,00$ al 40% = 2.366,00). Per l'invalidità permanente al 19% in un soggetto di anni 63 all'epoca del sinistro va liquidata la somma di euro 51.551,00. La somma così determinata (pari

complessivamente ad euro 64.018,00) non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un., 17/2/95 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali. È appena il caso di rilevare che, avendo parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni insistito in tutti gli atti e verbali di causa, e quindi anche nella domanda originaria di condanna della Provincia "al pagamento in suo favore della somma da determinarsi in corso di causa", il danno può essere risarcito nella misura accertata dal CTU, misura superiore a quella indicata da parte attrice nell'atto di integrazione dell'atto di citazione del 17 novembre 2003.

Non si individuano altre significative voci di danno e, segnatamente, quanto al danno morale ed al danno esistenziale, vale ciò che sopra si è detto sulla unicità del danno non patrimoniale; mentre non si individuano né sono state dedotte altre peculiarità tali da determinare un ulteriore incremento (c.d. personalizzazione) della liquidazione del danno non patrimoniale, né in termini di specifica sofferenza soggettiva né in termini di lesione ad altri beni protetti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della Provincia Regionale di Messina ed in favore di parte attrice e di Aiello Paola, chiamata in causa dalla Provincia convenuta. Dette spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, vanno liquidate come segue: in favore di Avena Santo in euro 535,00 per spese, ivi comprese quelle liquidate al C.T.U., euro 1.136,00 per competenze ed euro 2.950,00 per onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; in favore della Provincia Regionale di Messina in euro 936,00 per competenze ed euro 2.350,00 per onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Deve essere infine rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta da Aiello Paola ex art. 96 c.p.c. in quanto la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno)

gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord. 20/04/2004, n. 7583); prova che nel caso di specie non è stata fornita.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:

- dichiara la responsabilità della Provincia Regionale di Messina per il sinistro verificatosi in data 26 ottobre 2001;
- condanna la Provincia Regionale di Messina al pagamento in favore dell'attore per le causali di cui in motivazione, della somma di euro 64.018,00 a titolo di danno alla persona, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- rigetta la domanda proposta dalla Provincia Regionale di Messina nei confronti di Aiello Paola;
- condanna la Provincia Regionale di Messina al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di Avena Santo in euro 535,00 per spese, ivi comprese quelle liquidate al C.T.U., euro 1.136,00 per competenze ed euro 2.950,00 per onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; ed in favore di Aiello Paola in euro 936,00 per competenze ed euro 2.350,00 per onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Aiello Paola nei confronti della Provincia Regionale di Messina ex art. 96 c.p.c.

Così deciso in Barcellona P.G., li 1 settembre 2011.

Il Giudice

(dot. ssa Assunta Cardamone)

23 - Settembre - 2011

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Diritti riscossi di 12,41
con applicazione di marche
da bollo sull'originale.
Barcellona P.G. _____

- 7 NOV. 2011

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesco Calandruccio

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE
rilasciato in esecuzione della sentenza della
Corte d'Appello di Palermo n. 522/02 del
21/11/2002 - 06/12/2002

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.


REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
in qualsiasi spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della
Corte pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato ROSA GUNAFÒ
nell'interesse di ASSIA ASSO
Barcellona P.G. n. _____ - 7 NOV. 2011

FG

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesco Calandruccio

Copia conforme all'originale copia spedita in forma esecutiva
Barcellona P.G. _____ - 7 NOV. 2011



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesco Calandruccio

CRON. 1712
Diritto _____
Trasferta _____
Totale _____
10% Irpef _____
postali _____

10.63

PROVINCIA REGIONALE DI TRESSANO
del p. del I.R.PIT., sede TRESSANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
7 NOV 2011
CANCELLERIA

TRIBUNALE DI BARCELONA RG
Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Riforme

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali

N. 572/2010

TRIBUNALE

411-31-2011/1052 - 890 modificato dal n. 1052/2011
il piano deve essere consegnato al destinatario.
con la consegna si intende che il destinatario ha ricevuto
il documento in originale e in copia.
In caso di presenza del destinatario di ufficio, il documento
autodivulga presso il luogo di lavoro.
Il servizio postale deve essere avvisato di conseguenza.
a mezzo lettera con ricevuta di ritorno.
Dopo



76429227923-9

AG
EPO-IMPRESO - 81M
MEDI (EX VEST)
L. 11/01/01

- Richiedente:
Difensore

Postaracomandata
AR ELO-093c32
€ 8,05
Posteitaliane

37009 - 86061 BARCELONA POZZO D (ME), 08.11.2011 12.43

ROMINA REGIONALE

di Sessano Calabro

LE SPORTELLI

SEDE SASSINA



0909240348

STUDIO LEGALE
 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
 POSTA IN ENTRATA

14 NOV 2011

1° DIPARTIMENTO U.D.

STUDIO LEGALE
AVV. ROSARIA MUNAFO'
VIA REGINA MARGHERITA, 32
98051 BARCELLONA P.G.

PROVINCIA REGIONALE
 DI MESSINA
 ENTRATA
 14/11/2011
 Protocollo n°0038170/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
UFFICIO LEGALE
SEDE

ANTICIPATA VIA FAX ALLO 090. 7761812

ALLA C. A. DOTT. PAOLO CRISAFI

OGGETTO : SENTENZA TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. N. 143/2011
AVENA SANTO C/ PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La sottoscritta avv. Rosaria Munafò, con studio in Barcellona in via Regina Margherita n. 32, procuratore costituito del sig. Avena Santo, In merito alla sentenza di cui all'oggetto, avendo verificato i conteggi da Voi effettuati, che per precisione si riportano qui di seguito

DICHIARA

Che il sig. **Avena Santo**, nato a Castoreale Terme l'8.09.1938, residente a Milazzo in via Marsala n. 32, (Cod. Fis. VNASNT38P08C347S), che sottoscrive per ratifica ed accettazione, intende accettare, come di fatto accetta la somma di **€ 69.356,66**, onnicomprensiva di cui **€ 64.553,00** per sorte capitale e spese CTU per il sig. Avena, ed **€ 4.803,66** in favore della scrivente per onorari e competenza oltre spese e CPA. Si dà altresì atto che l'intera somma relativa all'onorario e alle competenze è priva della voce IVA, in quanto dalla sottoscritta non versata.

Sorte capitale	€ 64.018,00
Spese CTU	€ 535,00
Competenze	€ 1.136,00
Onorari	€ 2.950,00
Spese generali	€ 510,75
CPA	€ 183,87

15 NOV. 2011
 17035/UC

LC

Marche	€ 12,41
Notifica sentenza	€ 10,63
TOTALE	€ 69.356,66

In attesa di ricevere quanto richiesto , si porgono distinti saluti.

Barcellona P.G. 11.11.2011

Sig. Avena Santo
Avena Santo
Vera la firma

Avv. Rosaria Munafò
Rosaria Munafò

(7)

Numero: 26/2011

Pratica: avena santo (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 78.319,65
2. Importo lordo comprese le spese: € 78.319,65
3. Data da cui decorrono gli interessi: 02-09-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 30-11-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Capitale + Accessori
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizzazione (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 30-11-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 78.319,65	L. 151.647.989
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 286,46	L. 554.658
Rivalutazione totale maturata (dal 02-09-2011 al 30-11-2011)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 286,46	L. 554.658
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 78.606,11	L. 152.202.646

di cui:

Capitale = 78.319,65 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 286,46

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

(1)

Numero: 26/2011

Pratica: avena santo (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 52.273,93
2. Importo lordo comprese le spese: €. 52.273,93
3. Data da cui decorrono gli interessi: 26-10-2001
4. Data finale del calcolo degli interessi: 01-09-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Capitale + Accessori
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: SET 2011 = 103,2)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 01-09-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 52.273,93	L. 101.216.442
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 14.301,68	L. 27.691.909
Rivalutazione totale maturata (dal 26-10-2001 al 01-09-2011)	€. 11.744,04	L. 22.739.638
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 26.045,72	L. 50.431.548
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 78.319,65	L. 151.647.990

di cui:

Capitale = 52.273,93 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 11.744,04 -- Interessi = 14.301,68

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	26-10-2001	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	08-11-2011	
Somma da devalutare:	€ 64.018,00	L. 123.956.133

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 115,7 (OTT 2001)
- "ad quem" = 103,2 (SET 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 08-11-2011:	€ 64.018,00	L. 123.956.133
Valore "devalutato" alla data del 26-10-2001:	€ 52.273,93	L. 101.216.442 (- 18,3450%)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “AVENA Santo c/Provincia”. Sentenza n. 143/11. Tribunale di
BarcellonaP.G.. Riconoscimento della somma di € 69.356,66 come debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.181/Aff.Cons. del 02/02/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;


- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 143/2011 del tribunale di Barcellona;
- **VISTA** la nota prot. n. 32170/11 con cui l’Avv. R. Munafò dichiara che il sig. Avena S. accetta la somma transatta di € 69.356,66;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/02/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Handwritten signatures of the auditing board members, consisting of two distinct cursive signatures.